

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 aprile 2022, n. 27

A.d.P. con i Comuni di Frassinello Monferrato, Ottiglio, Rosignano Monferrato, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Vignale Monferrato, Olivola, Sala Monferrato e Camagna Monferrato per la realizzazione dell'intervento "Monferrato Infernot" (DPGR 138 del 10.12.2020). Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997, così come integrato dalla DGR 1-7327 del 03.08.2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Frassinello Monferrato, Ottiglio, Rosignano Monferrato, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Vignale Monferrato, Olivola, Sala Monferrato e Camagna Monferrato, per la realizzazione dell'intervento "Monferrato Infernot"; è stato sottoscritto con firma digitale il 22.05.2019 e approvato con D.P.G.R. n. 138 del 10.12.2020 con scadenza al 31.12.2021.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto della necessità manifestata dai Comuni beneficiari di prorogare il termine del suddetto accordo al fine di completare alcuni interventi, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore "Offerta Turistica". Dato atto che la soprariportata Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore "Offerta Turistica", tenuto conto che tale proroga dell'accordo costituisce modifica non sostanziale e può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, con nota prot. n. 8910 del 02.12.2021, ha convocato il Collegio di Vigilanza, di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Preso atto che il Collegio di Vigilanza, riunitosi in data 06.12.2021, visti lo stato di avanzamento dei lavori dei singoli Comuni sottoscrittori, la complessità ed entità delle opere e le difficoltà logistiche in cui i Comuni si sono trovati ad operare a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ha approvato la nuova scadenza al 31.12.2022 dell'accordo.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.r. 51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto trova copertura con quanto disposto dalla DGR n. 136-9043 del 16 maggio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

decreta

È approvata, in parziale sanatoria, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. 27-23223 del 24 Novembre 1997, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale dell'Accordo di Programma denominato "Monferrato Infernot" sottoscritto tra la Regione Piemonte e i Comuni di Frassinello Monferrato, Ottiglio, Rosignano Monferrato, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Vignale

Monferrato, Olivola, Sala Monferrato e Camagna Monferrato con firma digitale il 22.05.2019 (di cui al D.P.G.R. n. 138 del 10.12.2020), deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, complessiva di € 745.500,00, è assicurata per risorse pari a € 600.000,00 dallo stanziamento iscritto con legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” e per risorse pari a € 145.500,00 dalle quote di cofinanziamento dei singoli Comuni interessati, come da D.G.R. n. 136-9043 del 16.05.2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio